

Quadro di raffronto

tra le azioni e gli investimenti previsti dalla DGR per “Interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da Blue tongue o febbre catarrale degli ovini nel territorio della Regione Marche nel periodo 2014/2015” e l’articolo 26 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (GUCE L193/1 del 01/07/2014).

Reg. (UE) n. 702/2014, articolo 26	Scheda Intervento straordinario “Blue tongue”
Paragrafo 1	L’intervento è a favore di PMI, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli. La verifica del possesso di tale requisito soggettivo avverrà con il Decreto dirigenziale di bando e concessione.
Paragrafo 2 a)	Blue tongue (o febbre catarrale degli ovini) è una epizoozia per la quale esistono disposizioni legislative regolamentari o amministrative nazionali o unionali;
Paragrafo 2 b) i)	Nell’ambito del programma pubblico approvato e descritto con DPGR 187 del 16 settembre 2014 e s.m.i. “Programma di vaccinazione per Blue tongue per gli anni 2014-2015”
Paragrafo 2 b) ii)	Misure di emergenza imposte con ordinanze varie dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio (esempio Comune di Penna San Giovanni (MC) Ordinanza n. 23 del 27/9/20114, n. 26 del 29/10/2017 e n. 1/2015 del 10/01/2015 e nota ASUR Area vasta n. 5 n. 6649 del 28/01/2015
Paragrafo 3.	L’aiuto non riguarda misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario;
Paragrafo 4.	L’epizoozia “Blue tongue” rientra nell’elenco compilato dall’Organizzazione mondiale delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui all’Allegato II del Reg. (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Paragrafo 5	Gli aiuti sono pagati direttamente alle aziende interessate;
Paragrafo 6	Si, il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i

	<p>costi o le perdite causati dall'epizoozia che per tali eventi vanno considerati a partire dalla ordinanza di revoca del blocco della movimentazione degli animali (esempio - ordinanza del Sindaco del Comune di Penna San Giovanni (MC) n. 1/2015 del 10/01/2015 e nota ASUR Area vasta n. 5 n. 6649 del 28/01/2015. E' infatti possibile stabilire le perdite esatte ed i conseguenti costi da sostenere da parte degli allevatori solamente successivamente alla revoca delle ordinanze e quindi al ristabilirsi della situazione ante malattia).</p> <p>Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data (entro 28/01/2019)</p>
Paragrafo 7	<p>Riguarda le misure di prevenzione e pertanto non ricorre il caso in quanto, essendo conclamato il focolaio, piuttosto che nella prevenzione siamo nella fase di controllo ed eradicazione di cui al paragrafo 8;</p>
Paragrafo 8	<p>Non ricorre il caso trattandosi di risarcimento dei capi morti all'insorgere della malattia con la finalità del ripopolamento del gregge</p>
Paragrafo 9	<p>Caso di aiuto destinato a ovviare ai danni causati da epizoozia Blue tongue con indennizzo calcolato esclusivamente in relazione:</p> <p>a) al valore di mercato degli animali malati di Blue tongue, stabilito la settimana precedente la morte per malattia degli stessi ;</p> <p>Dall'importo vengono comunque detratti tutti i costi non direttamente collegati alla Blue tongue che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario</p>
Paragrafo 10	<p>Aiuto destinato ad ovviare ai danni arrecati dal focolaio di Blue tongue formalmente riconosciuto dall'autorità competente</p>
Paragrafo 11	<p>Non ricorre il caso</p>
Paragrafo 12	<p>L'aiuto è concesso solo in quanto è stato verificato dal programma di sorveglianza</p>

	delle autorità veterinarie che l'epizoozia non è stata causata direttamente dal beneficiario o non è stata conseguente della sua negligenza
Paragrafo 13	Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, sono limitati al 100% dei costi ammissibili.